



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.46 dei 10/03/2014 - 13/03/2014 Udienza pubblica del 11/02/2014
Massima n. 1:	Titolo: Edilizia e urbanistica – Norme della Regione Sardegna – Possibile ampliamento dei fabbricati ad uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi a fabbricati residenziali e di quelli relativi ad attività produttive entro il limite del venti per cento della volumetria esistente, anche tramite “il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici” – Dedotto intervento di depenalizzazione, lesivo della competenza legislativa statale esclusiva in materia penale – Eccezione di difetto di rilevanza della questione per ottenere una pronuncia in <i>malam partem</i> in materia penale – Dedotta inidoneità della fonte di produzione normativa – Reiezione. Testo: Viene dichiarata non fondata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 ottobre 2009, n. 4 - che prevede l'ampliamento dei fabbricati ad uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi a fabbricati residenziali e di quelli relativi ad attività produttive, entro il limite del venti per cento della volumetria esistente, «anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici» - formulata dalla Regione e dalla parte privata sul rilievo che il giudice rimettente tende ad ottenere una pronuncia in <i>malam partem</i> in materia penale. L'inibizione di tali pronunce non può essere presa in considerazione quando sia in discussione l'idoneità della fonte di produzione normativa. Tale motivazione è logicamente prioritaria anche rispetto all'orientamento della Corte invocato dal giudice a quo.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio:



	legge della Regione autonoma Sardegna 23/10/2009 n. 4 art. 2 Parametri costituzionali Costituzione art. 25
Massima n. 2:	Titolo: Edilizia e urbanistica – Norme della Regione Sardegna - Possibilità di ampliare i fabbricati ad uso residenziale, quelli destinati a servizi connessi alla residenza e quelli relativi ad attività produttive entro il limite del venti per cento della volumetria esistente, anche tramite il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici – Dedotto contrasto con il “sistema della pianificazione”, utilizzato nell'ambito della competenza legislativa statale nella materia concorrente del governo del territorio – Dedotta violazione del vincolo di osservanza degli obblighi comunitari, che presumono l'obbligatorietà della valutazione ambientale strategica – Dedotta sottrazione ai Comuni delle loro competenze in materia di pianificazione urbanistica – Dedotto contrasto con il principio di eguaglianza – Dedotto intervento di depenalizzazione, lesivo della competenza legislativa statale esclusiva in materia penale – Insussistenza – Raggiungimento dell'intesa tra Stato, Regioni ed enti locali sul cosiddetto “piano casa”, in sede di Conferenza unificata – Non fondatezza della questione. Testo: Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 ottobre 2009, n. 4 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, 117, 118 Cost. e all'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) - che prevede l'ampliamento dei fabbricati ad uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli relativi ad attività produttive, entro il limite del venti per cento della volumetria esistente, «anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici». La previsione regionale – in attuazione dell'intesa sul cosiddetto «piano casa», raggiunta tra Stato, Regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata nel 2009 - non si pone in contrasto con nessuno dei parametri evocati. La norma censurata, innanzitutto, non viola gli artt. 117, comma 3, Cost. e 3, primo comma, dello Statuto speciale secondo il dichiarato contrasto con il «sistema della pianificazione» che assegna prioritariamente ai Comuni la valutazione generale degli interessi riguardanti l'attività urbanistica ed edilizia. Infatti, lo Statuto assegna alla Regione, in virtù della "clausola di maggior favore" dettata dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, potestà legislativa primaria, ossia piena, nella materia dell'«edilizia ed urbanistica», entro la quale si colloca la norma oggetto di censura. Il parametro statutario, pur riconoscendo il «sistema della pianificazione» come «principio dell'ordinamento giuridico della



	Repubblica», non potrebbe ritenersi assoluto, tale da impedire deroghe quantitativamente, qualitativamente e temporalmente circoscritte, oggetto di censura solo se riguardanti specifici titoli di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quale, in particolare, la disciplina delle distanze tra i fabbricati rientrante nella materia dell' "ordinamento civile". Inoltre, non si ravvisa la denunciata violazione degli artt. 117, sesto comma, ultimo periodo, e 118 Cost., per avere la norma censurata spodestato i Comuni delle loro competenze in tema di pianificazione urbanistica, in quanto consente solamente ampliamenti volumetrici di edifici esistenti ad una certa data in deroga agli indici massimi di fabbricabilità, riferiti a specifici presupposti ed entro limiti ben determinati. La disposizione regionale, poi, non contrasta con l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto, non elude la disciplina in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), che si applica senza necessità di uno specifico richiamo. La normativa regionale, inoltre, non lede la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia penale ex artt. 25 e 117 Cost., per avere la norma denunciata reso lecita in Sardegna una condotta (l'edificazione in contrasto con gli strumenti urbanistici) che invece dovrebbe rimanere soggetta a pena. Tale disposizione, infatti, configura una norma penale in bianco, rispetto alle quali la legislazione regionale può concorrere a precisare, secundum legem, i presupposti di applicazione di norme penali statali.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio legge della Regione autonoma Sardegna 23/10/2009 n. 4 art. 2 Parametri costituzionali Costituzione art. 3 Costituzione art. 25 Costituzione art. 117 co. 1 Costituzione art. 117 co. 2 Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 117 co. 6 Costituzione art. 118 statuto regione Sardegna art. 3 co. 1

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

